

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XLIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
ROSSI PAOLO: Norme integrative degli articoli 171 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 in materia di istruzione elementare (2815)	1271
ROSSI PAOLO ed altri: Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo (3410)	1271
PRESIDENTE	1271, 1273, 1274, 1275, 1276, 1278, 1280, 1281, 1282
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1272, 1274, 1275, 1278, 1279, 1280, 1281
BRONZUTO	1280
BUZZI	1282
FINOCCHIARO	1272, 1274, 1275, 1280, 1282
FRANCESCHINI	1275
GIOMO	1274, 1282
GIUGNI LATTARI JOLE	1276, 1280, 1282
LEVI ARIAN GIORGINA	1276, 1279
REALE GIUSEPPE, <i>Relatore</i>	1272, 1274, 1277, 1278, 1279, 1280
ROMANATO	1272, 1279
VALITUTTI	1273, 1274, 1275, 1282
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1282

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Rossi Paolo: Norme integrative degli articoli 171 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, in materia di istruzione elementare (2815); Rossi Paolo ed altri: Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo (3410).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: Rossi Paolo: « Norme integrative degli articoli 171 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, in materia di istruzione elementare », n. 2815 e Rossi Paolo ed altri: « Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo », n. 3410.

Comunico che il Comitato ristretto nominato nella precedente seduta del 28 settembre ha presentato il seguente nuovo testo della proposta di legge n. 3410, che la Commissione aveva convenuto di considerare come testobase.

ART. 1.

L'obbligo scolastico viene adempiuto a seguito della frequenza della scuola per almeno 8 anni.

ART. 2.

Gli alunni che non frequentano la scuola statale o quella autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato devono com-

provare anno per anno la frequenza di scuola privata o paterna a norma delle disposizioni vigenti.

ART. 3.

Possono essere iscritti alla I classe elementare i fanciulli che abbiano compiuto il sesto anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre dell'anno di iscrizione.

ART. 4.

Alle classi II, III, IV e V elementare si accede per promozione dalla classe immediatamente inferiore.

Alle medesime classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati esterni che abbiano compiuto rispettivamente il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre dell'anno stesso.

ART. 5.

L'esame di licenza elementare si sostiene al termine del quinquennio.

Sono ammessi all'esame di licenza i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano l'undicesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno stesso.

NORME TRANSITORIE

ART. 6.

Gli alunni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto la promozione ad una classe superiore o abbiano sostenuto un esame di idoneità a qualsiasi classe della scuola dell'obbligo, con un anno di anticipo rispetto alle norme contenute nella presente legge, potranno ottenere la licenza elementare ed adempiere l'obbligo conservando il medesimo anticipo.

Tale condizione eccezionale deve risultare dal libretto scolastico dell'alunno o da un titolo di studio riconosciuto dallo Stato.

ART. 7.

È indetta una sessione straordinaria di esami di licenza media riservata ai candidati esterni che abbiano compiuto il tredicesimo anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1966, sempre che siano in possesso della licenza della scuola elementare conseguita da almeno tre anni.

La predetta sessione dovrà svolgersi entro il 15 novembre 1966.

I candidati, di cui ai precedenti comma, che siano stati promossi nella sessione speciale, possono presentare domanda di iscrizione alle scuole secondarie superiori entro dieci giorni dalla conclusione degli esami della sessione stessa.

Prego l'onorevole Finocchiaro di voler riferire in ordine ai lavori del Comitato ristretto.

FINOCCHIARO. Onorevole Presidente onorevoli colleghi! Il Comitato ristretto non si è limitato a compilare un testo comprensivo soltanto delle norme transitorie, ma si è trovato d'accordo sul testo della proposta di legge n. 3410, nei confronti del quale ha, peraltro, formulato alcuni emendamenti, sia pure del tutto marginali.

A tali emendamenti non si è arrivati alla unanimità, ma a maggioranza. Io ho votato, ad esempio, contro i primi due.

ROMANATO. Onorevole Presidente, come ha già detto l'onorevole Finocchiaro, il Comitato ristretto è arrivato alla formulazione di un testo, distribuito stamane in Commissione, nei confronti del quale si sono dichiarati contrari i soli rappresentanti del partito liberale e del Movimento sociale.

Lo stesso è sostanzialmente quello della proposta di legge n. 3410, con alcuni emendamenti agli articoli 1, 2, 6 e 7.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Onorevole Presidente, il testo di cui al Comitato ristretto è stato preparato all'unanimità dai componenti il Comitato stesso; eccezion fatta per gli onorevoli Valitutti e Giugni Lattari Jole.

Su tale testo concordato il parere del relatore non può che essere favorevole. Ritengo che non si possa che chiedere l'approvazione alla Commissione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo esprime parere pienamente favorevole all'approvazione delle norme transitorie di cui alla proposta di legge a firma Rossi Paolo, Romanato, Codignola, Levi Arian Giorgina, Finocchiaro, Reale Giuseppe, Bronzuto, nonché all'approvazione delle stesse norme transitorie, così come formulate nel testo emendato dal Comitato ristretto. Tali norme transitorie sono infatti da considerarsi un mero riconoscimento del diritto acquisito da ogni cittadino che si è avvalso di facoltà contemplate

nella legge. Mi riferisco alla possibilità di sostenere esami di idoneità alle classi superiori alla prima elementare, con anticipo rispetto all'età prevista per l'ammissione alla prima classe stessa. Ho detto mero riconoscimento del diritto acquisito e della possibilità di mantenere lo stesso quando si emanano norme contrastanti.

Non si può certo considerare una concessione quanto disposto dalle norme transitorie, è il riconoscimento di un diritto, del resto già riconosciuto anche nell'anno in corso, per gli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo, ed in particolare per i candidati esterni cui è stata preclusa la partecipazione agli esami con evidente disparità di trattamento.

Il Governo esprime parere contrario alla approvazione degli articoli della proposta di legge, i quali modificano le norme vigenti riguardanti l'età scolare in ordine agli esami di idoneità alle classi seconda, terza, quarta e quinta elementare e naturalmente alla licenza di quinta elementare.

Il parere contrario trae origine da queste considerazioni. In primo luogo, il problema interessa una gran parte della popolazione scolastica e delle famiglie. Della norma, finora vigente, si sono avvalsi specialmente i nati nei primi mesi dell'anno per non frequentare le scuole con un anno di ritardo invece che di anticipo; perché è incontestabile che tra i nati in gennaio e i nati in dicembre esiste un anno di differenza.

Inoltre, la popolazione italiana dovrà recepire nuove norme senza quella larga discussione che il problema avrebbe meritato. Si tratta infatti, indubbiamente, di un problema controverso dal punto di vista pedagogico, psicologico e sociale, specialmente nelle condizioni sociali e di progresso in cui oggi vivono i bambini; un problema controverso su cui si decide in fretta e drasticamente dando la stessa sensazione che si voglia operare un ricatto da parte di alcuni gruppi per il passaggio delle norme transitorie.

Per questa decisione non si sono nemmeno consultati gli insegnanti e il Governo non può accogliere decisioni diverse tra i vari ordini di scuole. Il Governo aveva proposto altre soluzioni e, prima di tutte, quella più logica dell'approvazione delle norme transitorie e della discussione, durante quest'anno scolastico, del problema dell'età scolastica. Aveva proposto, in via subordinata, di fronte alla prima proposta di legge Rossi Paolo, l'ammissione alla prima classe delle scuole statali dei bambini, che non compiono i sei anni nell'anno, come uditori. Avrebbe visto

con maggior favore anche la proposta di legge dell'onorevole Rossi Paolo, n. 2815, che stabiliva, come data per il compimento del sesto anno, quella coincidente con la fine dell'anno scolastico, cioè il 30 giugno successivo all'iscrizione.

Ma ripeto: la prima, la vera, la principale proposta del Governo era quella di approvare le norme transitorie e di discutere nell'anno, secondo procedimenti democratici — all'esterno e all'interno del Parlamento — il problema dell'età scolare.

Tutto questo non si è accettato. Il Governo ne prende atto con rammarico, ritenendo di aver assolto, opponendosi, alla sua responsabilità. La maggioranza, che si è determinata sul testo, e di cui prende atto il Governo, assuma la propria responsabilità.

PRESIDENTE. Il testo del Comitato ristretto, sul quale si sta discutendo non è il testo della Commissione. Su questo testo, infatti, la Commissione non si è ancora pronunciata. Ora si pronuncerà, tenendo naturalmente conto di quello che il Comitato ristretto ha ritenuto di dovere approvare.

VALITUTTI. La maggioranza del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. La maggioranza del Comitato ristretto. Quando si dice che la Camera approva, si intende sempre che una maggioranza della Camera decide. Questo accade in qualunque assemblea.

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 3410 che propongo formalmente di assumere come testo base.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'obbligo scolastico viene adempiuto a seguito della effettiva frequenza della scuola per almeno otto anni.

Il Comitato ristretto propone di modificarlo come segue:

ART. 1.

L'obbligo scolastico viene adempiuto a seguito della frequenza della scuola per almeno otto anni.

VALITUTTI. Pur essendomi astenuto dal dare la mia adesione al testo formulato dal Comitato ristretto, ritengo di poter appro-

vare la norma del tutto superflua, di cui all'articolo 1, che riproduce del resto la norma costituzionale.

Tengo, peraltro a precisare, onorevole Presidente che, se è vero che alla Camera le decisioni si prendono a maggioranza, i Comitati ristretti si costituiscono, di norma, proprio nell'intento di raggiungere l'unanimità.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'approvazione dell'articolo 1 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Ho già espresso il mio parere, non soltanto su tale articolo, ma sull'insieme degli articoli, fino alle norme transitorie, di cui al testo proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo presentato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

Gli alunni che non frequentano la scuola statale devono comprovare anno per anno la frequenza di scuola non statale o paterna a norma delle disposizioni vigenti.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

ART. 2.

Gli alunni che non frequentano la scuola statale o quella autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato devono comprovare anno per anno la frequenza di scuola privata o paterna a norma delle disposizioni vigenti.

VALITUTTI. A parte la questione di sostanza, che investe tutto il progetto di legge, domando agli onorevoli colleghi che hanno compilato tale articolo sostitutivo che cosa intendano per « comprovare anno per anno la frequenza... ».

Dal momento che non può non farsi anche riferimento — perché sarebbe grave limitazione alla libertà scolastica — alla scuola paterna, chiedo alla sagacia degli onorevoli colleghi come possa in modo tecnicamente idoneo, essere comprovata la frequenza di un fanciullo a detta scuola paterna.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Alla esperienza dell'onorevole Valitutti vorrei ricordare l'articolo 174 del testo unico sulla scuola elementare, che mi permetto di leggere:

« I genitori, o chi ne fa le veci, possono provvedere per proprio conto all'istruzione

obbligatoria, ma in tal caso debbono provare, con documenti, la propria capacità tecnica ed economica a provvedervi ».

A me pare che tale articolo illumini chiaramente il significato dell'articolo 2 proposto dal Comitato ristretto.

GIOMO. A noi sembra, onorevole Reale, che l'articolo del testo unico non abbia niente a che fare con la norma cui ci riferiamo. Là si parla di idoneità economica e culturale dei genitori; qui si chiede, invece, di comprovare la frequenza del fanciullo, eventualmente alla scuola paterna, il che è tutt'altra cosa.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Apparentemente le due cose sono diverse; sostanzialmente si identificano.

Nell'articolo letto, non si fa tanto questione di una paternità economicamente matura, ma di una paternità culturalmente capace. Ora, stando all'articolo 2 del testo formulato dal Comitato ristretto, non è certo l'alunno che può documentare la frequenza alla scuola paterna. È sempre il genitore che interviene, e che interviene così come prescritto dall'articolo 174 del testo unico testé citato.

Non mi pare, quindi, che vi sia una sostanziale contraddizione tra le due affermazioni.

FINOCCHIARO. Nel nostro Paese esiste l'obbligo scolastico per i bambini dai 6 ai 10 anni. È ovvio che un ragazzo può non andare alla scuola di Stato, ma non per questo si sottrae all'obbligo dell'istruzione.

I genitori, il cui figlio frequenta la scuola paterna, chiamati a giustificare il mancato adempimento dell'obbligo scolastico da parte del loro ragazzo, dichiareranno, appunto, che lo stesso fa scuola paterna.

Ora, da un punto di vista filologico, era difficile trovare un'espressione che valesse per la scuola privata, la parificata e la paterna. Si è pensato, quindi, alla espressione di cui all'articolo 2: « gli alunni... devono comprovare anno per anno la frequenza... ». Non si tratta, cioè, nel caso portato ad esempio, di provare che ogni giorno il padre fa lezione, quanto che lo stesso è impegnato a istruire il figlio.

VALITUTTI. Non era, allora, preferibile riferirsi alla stessa norma di cui al regolamento generale, letta dall'onorevole Reale?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si tratta veramente di una sottigliezza. Senza dubbio la norma cui ha fatto riferimento l'onorevole Reale concerne l'inizio della scuola (il genitore che deve comprovare di essere in grado di insegnare), mentre l'articolo 2 è re-

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1966

lativo alla frequenza alla stessa. Peraltro, non mi pare veramente il caso di continuare a « bizantineggiare ». Io credo che un genitore possa comprovare la frequenza di cui trattasi, con una dichiarazione, la cui formula si tratterà di trovare.

Pongo in votazione l'articolo 2 proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3, al quale il Comitato ristretto non ha apportato modificazioni:

ART. 3.

Possono essere iscritti alla prima classe elementare i fanciulli che abbiano compiuto il sesto anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre dell'anno di iscrizione.

FRANCESCHINI. Io non ho fatto mistero della mia opinione nella situazione di incertezza nella quale ci si trova in materia — situazione di incertezza del resto posta perfettamente in risalto dall'onorevole Sottosegretario — aggravata dal fatto che non possiamo far tesoro di testimonianze raccolte da una qualche recente discussione in argomento.

Io proporrei di emendare l'articolo nel senso di includervi anche coloro che compiano il sesto anno di età entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di iscrizione. In tal modo, l'opinione di coloro che ritengono che il bambino possa frequentare la prima elementare a cinque anni sarà in parte assecondata, così come sarà in parte assecondata l'opinione di coloro i quali sono dell'avviso che il bambino debba frequentare la prima elementare non prima del sesto anno d'età.

La mia non è una tesi di compromesso, ma di equilibrio tra due contrastanti pareri che esistono e di cui non siamo in grado di sapere quale sia quello preminente. È chiaro che la legge, dopo un esperimento, potrà essere mutata, quando tutto questo sia stato vagliato, maturato in congressi, in convegni, in relazioni di studio, a cura del Ministero ed anche nostra. Nel frattempo, noi veniamo incontro ad una preoccupazione, che ritengo giustificata, da parte del Ministero e anche da parte nostra (ognuno di noi ha ricevuto lettere in questo periodo da varie parti e si è formato una propria opinione in merito) senza precludere né l'una né l'altra tesi.

PRESIDENTE. L'emendamento Franceschini recita quindi così: sostituire alle parole « che abbiano compiuto il sesto anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre del-

l'anno di iscrizione », le altre « che abbiano compiuto il sesto anno d'età o lo compiano entro il 31 marzo dell'anno successivo alla iscrizione ».

FINOCCHIARO. Io vorrei fare notare che la ragione di equilibrio introdotta dall'onorevole Franceschini e che abbiamo discusso ieri sera in Commissione, finisce col precocizzare il processo formativo da sei a cinque anni. Questa sì che è una proposta rivoluzionaria e che comporta una discussione estremamente ampia e seria. E io devo dire, con molta chiarezza, che, se la volontà del Parlamento è quella di riformare le strutture della scuola, noi siamo disponibili per un discorso che sia ampio e serio. Questo comporta una rivoluzione dei compiti della scuola elementare, la possibilità di creare una scuola pre-elementare, un allargamento della fascia dell'obbligo da 8 a 10 anni, per non creare la frattura tra il termine dell'età dell'obbligo scolastico e l'inizio dell'età lavorativa.

È chiaro che si tratta di un discorso veramente complesso che comporta discussioni di ordine psicologico, pedagogico e morale. Non possiamo accettare che, con la ragione dell'equilibrio, si rompa una situazione esistente e di cui vogliamo discutere.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per non discutere ampiamente, lei impone un risultato.

FINOCCHIARO. Il ricatto è questo: di non accettare il compromesso. Ora, io domando se esiste veramente la volontà del Parlamento e del Governo a rivedere l'intera struttura del settore. Il compromesso sta in questo: le norme transitorie prevedono per tutti la possibilità di completare gli studi.

Ora, o c'è la volontà di aprire un dibattito sul problema, ed allora lo si faccia (e questa legge non danneggerà nessun ragazzo); o tale volontà non esiste, ed allora quello di cui trattasi è l'unico compromesso possibile.

Il Comitato ristretto ha discusso ampiamente sul problema dell'anticipazione a cinque anni dell'obbligo scolastico, ed all'unanimità ha rifiutato una tale ipotesi.

VALTUTTI. L'emendamento proposto dall'onorevole Franceschini rende più evidente la validità dei motivi per i quali ci siamo opposti e ci opponiamo a questo progetto di legge. I quali motivi non vogliono essere di diniego pregiudiziale circa la sostanza del provvedimento, ma sono l'espressione della nostra perplessità di fronte ad un qualcosa che intende risolvere un problema così serio e difficile con il nome — come ha detto l'onorevole Finocchiaro — di compromesso.

Tale materia non è suscettibile di una soluzione del genere. Lo stesso emendamento dell'onorevole Franceschini, nella sostanza, non tende che ad anticipare di un anno l'inizio dell'età dell'obbligo scolastico. Ora, io personalmente, non sono contrario a tale anticipazione. Peraltro, introdurre un principio del genere in una proposta di legge, come quella che la Commissione sta approvando, significa portare un vero sovvertimento al nostro ordinamento scolastico.

Tale principio implicherebbe, infatti, ove adottato, tutta una serie di conseguenze, tra le quali quella di una trasformazione del contesto generale della scuola elementare italiana.

Ripeto, noi liberali non siamo pregiudizialmente contrari all'esame di questo problema, però affermiamo che lo stesso non può essere contenuto entro stretti limiti.

Oggi si affronta un progetto di legge che innova, ma che innova parzialmente. E la materia questo non lo consente.

Noi siamo contrari all'emendamento proposto dall'onorevole Franceschini, che costituirebbe una vera e propria anticipazione. Lo stesso, peraltro, come detto, dimostra la validità del ragionamento fin qui da noi condotto.

LEVI ARIAN GIORGINA. Alcuni colleghi avevano sostenuto, in sede di Comitato ristretto, che in alcuni paesi stranieri l'età dell'obbligo aveva inizio a 5 anni. Abbiamo chiesto di predisporre, ai funzionari della Commissione, delle ricerche al riguardo, ed abbiamo avuto la conferma di quanto da noi pensato. In nessun paese, cioè, la scuola dell'obbligo inizia a 5 anni. In Francia comincia a 6 anni, nella Germania federale al compimento del sesto anno, in Inghilterra a 7 anni (la scuola per i fanciulli si divide, in questo paese, in scuola dai 5 ai 7 anni ed in scuola dai 7 agli 11 anni; le scuole, però, per fanciulli da 5 a 7 anni sono di grado preparatorio); negli Stati Uniti inizia a 6 anni, in Svezia e nell'Unione Sovietica a 7. Non è stato reperito alcun paese in cui la scuola dell'obbligo inizi al quinto anno di età.

GIUGNI LATTARI JOLE. Noi ci dichiariamo favorevoli all'emendamento proposto dall'onorevole Franceschini; né siamo d'accordo con quanto sostenuto dall'onorevole Valitutti, circa il fatto che l'emendamento stesso costituirebbe un'innovazione, mentre un'innovazione non è la legge così come è stata presentata.

A nostro avviso, invece, la proposta di legge n. 3410 è profondamente innovativa. Né

sarà inopportuno fare una breve storia della stessa e della proposta di legge n. 2815.

I due provvedimenti sono venuti all'esame della Commissione a distanza di sei mesi l'uno dall'altro. Il primo risulta essere stato presentato il 6 dicembre 1965, il secondo il 9 settembre 1966.

Mi permetterà l'onorevole Ermini di chiedere come mai i due provvedimenti sono rimasti uniti nella discussione della Commissione, e non si è invece richiesto all'onorevole Rossi di ritirare il primo...

PRESIDENTE. Permangono uniti perché lei dichiara quello che sta dichiarando e la Commissione lo constata.

GIUGNI LATTARI JOLE. È per lo meno inequivocabile che la proposta di legge n. 3410, di cui l'onorevole Rossi Paolo è primo firmatario, propone in termini completamente diversi il problema.

L'onorevole Rossi affermava che la concessione che veniva fatta di anno in anno dal Ministro, attraverso sue disposizioni, rendeva precaria la situazione di quanti iniziavano anticipatamente la frequenza della scuola elementare; in attesa che quelle disposizioni si ripetessero voleva sancire con legge quanto prima era lasciato soltanto alla discrezionalità del Ministro, proponendo all'articolo 1 l'ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione alla seconda classe i fanciulli che compiono entro il 30 giugno i sei anni d'età.

Disponeva, inoltre, che il fatto stesso che si ripeteva questa disposizione ministeriale, attraverso gli anni, stava ad indicare — ed io sono pienamente d'accordo — che l'esperienza fatta non era contraria a che un certo numero di ragazzi, particolarmente dotati e non soltanto vivaci, come dice l'onorevole Finocchiaro, potessero liberamente iscriversi come uditori e poi sostenere l'esame di idoneità alla seconda o alla terza classe.

Che questo fatto si sia ripetuto per anni non può essere assolutamente inteso da un partito d'opposizione come un arbitrio da parte di un Ministro, o, peggio ancora, un cedimento nei confronti di ambiziose mamme che vogliono mandare i loro figli a scuola prima degli altri. Indubbiamente, tale disposizione ministeriale affermava il principio che, in casi eccezionali, si poteva consentire la frequenza alla prima classe anche a bambini di cinque anni d'età.

Sono anni che questo si ripete e non va dimenticato che questi ragazzi, iscritti precocemente a scuola, hanno dato spesso ottimi frutti e sono spesso figli di uomini che vivono nella scuola, i quali sono perfettamen-

te consapevoli delle loro azioni. Questi ragazzi, superato l'esame che vagliava le effettive attitudini allo studio, frequentavano le classi senza alcun disagio nei confronti dei loro compagni e potevano completare il ciclo degli studi nel modo più completo.

Ora, è stato qui ripetuto che la proposta di legge n. 3410 non è innovativa. La Costituzione sancisce l'obbligatorietà dell'istruzione per otto anni. Ma, ora io vi chiedo: questo obbligo si riferisce ad una frequenza obbligatoria per otto anni, o non si riferisce piuttosto ad una responsabilità da parte dello Stato a curare per otto anni la massa scolastica, allo scopo di portarla ad un livello medio di base molto più elevato che non per il passato? A me sembra che il dettato costituzionale si riferisce più allo Stato che ai giovani che intraprendono gli studi, anche se il dovere dello Stato diventa allo stesso tempo diritto-dovere del cittadino: diritto di potersi istruire per otto anni, e dovere della società a consentire questa istruzione.

Ora, dire che questa proposta di legge, lungi dall'essere innovativa, non fa che chiarire ed interpretare questo dettato costituzionale, a me non sembra assolutamente esatto. Ma c'è di più: la Costituzione stabilisce in 8 anni la durata della scuola dell'obbligo, ma non asserisce che questi 8 anni devono essere assolutamente fatti, cioè che non si possano verificare i cosiddetti salti di classe od iscrizioni anticipate.

Per quanto riguarda l'articolo 5 della legge n. 1859 (la legge istitutiva della scuola media nel 1962 rendeva in realtà efficiente quello che nel 1948 asseriva la Costituzione), non mi pare che stabilisca un limite perentorio, una norma assolutamente rigida. Si è parlato del quattordicesimo anno d'età; ma il quattordicesimo anno d'età era previsto e preteso per coloro che, non avendo frequentato, offrissero in partenza una garanzia.

Circa quanto asseriscono gli estensori della relazione che introduce la proposta di legge n. 2815, il ragazzo il quale ha delle attitudini superiori agli altri, potrebbe, nell'ambito della classe, giovare ai suoi compagni. Nessuno si preoccupa di menomare un diritto dell'individuo. Che giovi alla collettività un ragazzo più sveglio, nessuno lo mette in dubbio. Ma perché vogliamo sopprimere quella che fino ad ieri era una libertà concessa? Perché, vogliamo asserire che questo sviluppo psico-fisico avviene contemporaneamente in tutti i ragazzi e non sia possibile invece che in qualcuno avvenga prematuramente?

Quanto ho detto è solamente per sostenere e per giustificare il nostro voto contrario all'articolo e l'adesione all'emendamento Franceschini che mi sembra venga incontro a questa situazione, senza costituire, come l'onorevole Valitutti ha detto, un'innovazione, perché, se innovatrice è, lo è la proposta di legge n. 3410 nel testo presentato.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. La vicenda di questa proposta di legge è stata tanto travagliata e lunga proprio in rapporto all'argomento che si sta discutendo e cioè all'articolo 3.

Il Comitato ristretto ha tenuto ad affermare — e preferisco dirlo subito — che non ha inteso e non intende in questa sede entrare nel merito delle argomentazioni che sono state qui presentate e sulle quali pertanto il relatore si permette di non intervenire. Il Comitato riconferma — e credo di poterlo fare qui responsabilmente — il suo proposito inteso da un lato a limitarsi ad una visione e ad una valutazione squisitamente tecnica e, direi, connessa col problema successivo, di una regolarizzazione che si impone in ogni caso, anche per rispettare il diritto che gli studenti hanno acquisito; e dall'altro all'impegno di accettare, sollecitare, nel corso dell'anno, una discussione del genere di quella che è stata qui condotta e che riproporrà l'argomento nella sua interezza, nella sua complessità e nelle sue prospettive.

Oggi è parso urgente regolizzare il tema degli studenti che si trovano in una posizione non regolare. È vero, si poteva fare a meno di questa parte, limitandosi alle norme transitorie, ma credo che sia un fatto positivo aver posto il problema e aver determinato, sia nella Commissione sia in tutti coloro che seguono i lavori di questa, il tema, in modo che possa essere riproposto e risolto in un secondo tempo, in via definitiva, nel pieno rispetto di quelle che sono appunto le esigenze di una società democratica.

Quindi, mi pare di dover insistere sul fatto che, aderendo all'articolo 3, non si è inteso concordare con alcunché di innovativo, ma avviare ad una situazione contingente che stringeva e che, per questa via, imponeva, purtroppo, un solo possibile cammino.

La Commissione, pertanto, almeno per quanto è stato detto nel Comitato ristretto, dovrebbe sentirsi impegnata — se il Governo questo desidererà, certo lo solleciterà — ad iniziare una discussione che, ritornando sul merito, possa dare un'indicazione definitiva al tema della iscrizione al primo anno della scuola elementare.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1966

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho già espresso il parere del Governo in merito alla questione di cui trattasi. Mi rimane soltanto da dire che la proposta testè fatta dal relatore, di ridiscutere la materia tra poco tempo, mi sembra (per non dire altro...) strana. Non si dà sanzione oggi ad una legge, impegnandosi a ridiscuterla entro pochi mesi.

Tanto valeva — ed era la proposta del Governo — accantonare il problema, in attesa di esaminarlo nel senso già detto.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo in ordine all'emendamento Franceschini? È emendamento così importante da potere, forse, far cambiare opinione, in materia, al Governo stesso...

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non la fa cambiare.

PRESIDENTE. A proposito di un'osservazione ora formulata, mi permetto di dire che nessuno pretende che il Parlamento predisponga leggi che abbiano la durata delle dodici Tavole; tuttavia l'aspirazione sarebbe quella di dar vita a norme che avessero la durata appena inferiore a quella delle dodici Tavole...

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Franceschini.

(*Non è approvato*).

Pongo quindi in votazione l'articolo 3 nel testo della proposta di legge n. 3410 ed accolto dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura, avvertendo che neppure a questo articolo il Comitato ristretto ha apportato modificazioni:

ART. 4.

Alle classi II, III, IV e V elementare si accede per promozione dalla classe immediatamente inferiore.

Alle medesime classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati esterni che abbiano compiuto rispettivamente il settimo, l'ottavo, il nono o il decimo anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre dell'anno stesso.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi l'opportunità di inserire, laddove si parla di promozione alla II, III, IV e V elementare, un rife-

rimento alla II ed alla III media, così da coprire l'intera fascia della scuola dell'obbligo.

Se i colleghi ritengono che sia sufficiente al riguardo la legge n. 1859, non insisto. Mi è sembrato, comunque, opportuno sottoporre alla comune attenzione questo punto.

PRESIDENTE. Un incardinamento del genere al quale lei pensa, sui singoli anni, onorevole relatore, non mi parrebbe opportuno.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Propongo, di sostituire, al secondo comma dell'articolo 4, la parola « stesso » con le altre, « in cui sostengono gli esami ».

Pongo in votazione l'emendamento testè citato.

(*È approvato*).

L'articolo 4 resta pertanto così formulato:

ART. 4.

Alle classi II, III, IV e V elementare si accede per promozione dalla classe immediatamente inferiore.

Alle medesime classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati esterni che abbiano compiuto rispettivamente il settimo, l'ottavo, il nono o il decimo anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono gli esami.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

L'esame di licenza elementare si sostiene al termine del quinquennio.

All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano l'undicesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno stesso.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

ART. 5.

L'esame di licenza elementare si sostiene al termine del quinquennio.

Sono ammessi all'esame di licenza i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano l'undicesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno stesso.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1966

In correlazione con quanto già approvato al secondo comma dell'articolo 4, propongo di sostituire la parola « stesso », al secondo comma dell'articolo 5, con le altre: « in cui sostengono gli esami ».

Pongo in votazione l'emendamento testè citato.

(È approvato).

L'articolo 5 resta pertanto così formulato:

ART. 5.

L'esame di licenza elementare si sostiene al termine del quinquennio.

Sono ammessi all'esame di licenza i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano l'undicesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono gli esami.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

NORME TRANSITORIE

ART. 6.

Gli alunni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto la promozione ad una classe superiore o abbiano sostenuto un esame di idoneità a qualsiasi classe della scuola dell'obbligo, o la ottengano o lo sostengano entro il 31 dicembre 1966, con un anno di anticipo rispetto alle norme contenute nella presente legge, potranno ottenere la licenza elementare ed adempiere l'obbligo conservando il medesimo anticipo.

Tale condizione eccezionale deve risultare dal libretto scolastico dell'alunno.

Il Comitato ristretto lo ha così formulato:

NORME TRANSITORIE

ART. 6.

Gli alunni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto la promozione ad una classe superiore o abbiano sostenuto un esame di idoneità a qualsiasi classe della scuola dell'obbligo, con un anno di anticipo rispetto alle norme contenute nella presente legge, potranno ottenere la licenza elementare ed adempiere l'obbligo conservando il medesimo anticipo.

Tale condizione eccezionale deve risultare dal libretto scolastico dell'alunno o da un titolo di studio riconosciuto dallo Stato.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Io proporrei di sostituire l'espressione, di cui all'emendamento proposto dal Comitato ristretto, « ...dal libretto scolastico dell'alunno o da un titolo di studio riconosciuto dallo Stato », con l'espressione « da un attestato di studi riconosciuto dallo Stato ».

Il libretto scolastico è, infatti, un documento che rispecchia la carriera scolastica dell'alunno ma che non ha valore giuridico; valore giuridico dato, invece, dalla pagella. Peraltro, la pagella non esiste in tutti i casi contemplati dalla norma.

La parola « attestato » implica di per sé un documento, quale che esso sia, o pagella o certificato, che possa giustificare il tema stesso.

La proposta è quindi di sostituire alle parole « dal libretto scolastico dell'alunno o da un titolo di studio riconosciuto dallo Stato », le altre « da un attestato di studi riconosciuto dallo Stato ».

La parola attestato comprende sia la pagella scolastica (il libretto non è un documento giuridicamente valido), sia il concetto di certificato nel caso di alunni esterni che si presentano agli esami e che non hanno pagella.

ROMANATO. Il problema è quello di garantire a tutti — agli alunni delle scuole di Stato, agli alunni delle scuole parificate, agli alunni delle scuole private, agli alunni provenienti dalla scuola paterna — questa possibilità. E, quando noi diciamo libretto scolastico soltanto, rimangono esclusi coloro che provengono da altre scuole non statali. Occorre quindi predisporre una formula che garantisca questa sicurezza per tutti.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Con la norma transitoria si voleva garantire il diritto acquisito. In questo modo non si garantisce il diritto acquisito per tutti.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Noi vogliamo rispettare il diritto acquisito dall'anticipo, ma vorremmo fare in modo che per il futuro non si ripeta la stessa cosa. In questo caso, alla data di entrata in vigore della legge in esame si pone la necessità di esibire un titolo di studio da parte dell'interessato.

LEVI ARIAN GIORGINA. Non è un documento di frequenza, ma è un documento che attesta il superamento della classe.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Qui si tratta del mantenimento di un diritto acquisito e quest'anno chi si presenta alla seconda elementare senza aver compiuto gli anni è impedito in questo diritto. Ora, se avete messo alla pari — e non si poteva non farlo — nell'articolo 2 coloro che frequentano la scuola statale e coloro che frequentano la scuola parificata, la scuola privata e la scuola paterna, dovete stabilire tale stesso diritto in questi sei o cinque anni in cui restano in vigore le norme transitorie.

FINOCCHIARO. Il concetto non è di garantire che per otto anni ancora chiunque può anticipare di un anno.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non per chiunque, ma solo per chi si trova in anticipo.

FINOCCHIARO. Ma allora deve documentare di essere in anticipo. Altrimenti, tutti avranno il diritto di anticipare per otto anni di un anno.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non per otto anni, perché questo può valere solo per coloro che richiedono l'ammissione alla terza classe. Il problema si pone a giugno, quando si presentarono quelli che non hanno compiuto i sei anni d'età entro il 1966 e che vogliono sostenere gli esami per la seconda classe. Il problema si pone per coloro che devono sostenere gli esami alla terza, alla quarta, alla quinta classe, l'esame di licenza di quinta, alla seconda e alla terza media. Ora, se per questi il problema si pone in via transitoria, non potete escludere nessuna di quelle categorie di ragazzi che adempiono all'obbligo nella diversa maniera contemplata dall'articolo 2. Mi pare evidente.

GIUGNI LATTARI JOLE. Io vorrei ricordare all'onorevole Finocchiaro che, nella relazione che precede la proposta di legge da lui firmata, o dall'onorevole Codignola, ma credo che sia lo stesso...

FINOCCHIARO. L'ha firmata l'onorevole Codignola.

PRESIDENTE. Hanno personalità diverse, onorevole!

GIUGNI LATTARI JOLE. In altra occasione lei disse di parlare anche per conto dell'onorevole Codignola. Nella relazione è detto precisamente, a pagina 2, che « naturalmente il disposto dell'articolo 6 avrà durata fino all'esaurimento di tali casi ». Cioè per sette anni.

FINOCCHIARO. È ovvio che non ci si può portare indietro questo vantaggio per sette anni.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se lei li obbliga alla frequenza alla scuola, le dico che questo è un principio che non possiamo accettare; se non li obbliga alla frequenza alla scuola, li deve considerare tutti alla pari.

BRONZUTO. Vorrei ricordare che noi vogliamo sanare una situazione in atto. Se l'alunno si trova con un anno di anticipo, deve per forza trovarsi in seconda classe.

GIUGNI LATTARI JOLE. In passato non si pretendeva la frequenza, ma soltanto l'esame anno per anno.

BRONZUTO. L'anno venturo questo anticipo sarà garantito.

Perché oggi un fanciullo di cinque anni non potrebbe essere iscritto alla prima elementare, né uno di sei alla seconda.

Noi, proprio per limitarci ai diritti acquisiti e non per crearne di altri, riteniamo che il testo della proposta di legge debba rimanere così com'è.

PRESIDENTE. Non si potrebbe più propriamente dire: « ...tale condizione eccezionale deve essere debitamente comprovata »?

FINOCCHIARO. Dovremmo, in questo caso, porre un limite di tempo. La preoccupazione, cioè, consiste proprio nel fatto che noi si finisce col creare un privilegio esclusivo a favore dei ragazzi che non frequentano la scuola statale.

PRESIDENTE. Non esiste questo pericolo. Il tutto, infatti, si riferisce agli alunni di cui alle prime righe dell'articolo in questione.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Mi pare che il rispetto dell'anno di anticipo, onorevole Presidente, nella sua affermazione sia contemplato. Non ho, peraltro, alcuna difficoltà ad accogliere e fare mia la stessa osservazione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei far rilevare come non si faccia alcuna concessione, neppure con l'espressione cui si è fatto riferimento. La proposta di legge, cioè, impedisce quest'anno ai bambini che non abbiano i sei anni all'atto della iscrizione o entro il 31 dicembre 1966, di sostenere gli esami alla seconda classe.

Si dispone quindi soltanto per coloro che sostengono gli esami alla terza classe. L'anno prossimo, si comincerà con quelli che sosterranno gli esami alla quarta classe e così via.

Quanto alla espressione suggerita dal Presidente (« tale condizione eccezionale deve es-

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1966

sere debitamente comprovata»), il Governo si dichiara d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testè citato al secondo comma dell'articolo 6.

(È approvato).

L'articolo 6 risulta pertanto così formulato:

NORME TRANSITORIE

ART. 6.

Gli alunni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto la promozione ad una classe superiore o abbiano sostenuto un esame di idoneità a qualsiasi classe della scuola dell'obbligo con un anno di anticipo rispetto alle norme contenute nella presente legge, potranno ottenere la licenza elementare ed adempiere l'obbligo conservando il medesimo anticipo.

Tale condizione eccezionale deve essere debitamente comprovata.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7 della proposta di legge n. 3410. Ne do lettura:

ART. 7.

È indetta una sessione straordinaria di esami di licenza media riservata ai candidati esterni che abbiano compiuto il tredicesimo anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1966, sempre che siano in possesso della licenza della scuola elementare conseguita da almeno tre anni.

Le domande di ammissione devono essere presentate entro il 15 ottobre 1966.

La predetta sessione dovrà svolgersi entro il 31 ottobre 1966.

I candidati, di cui ai precedenti commi, che siano stati promossi nella sessione speciale, possono presentare domanda di iscrizione alle scuole secondarie superiori entro il 15 novembre 1966.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

ART. 7.

È indetta una sessione straordinaria di esami di licenza media riservata ai candidati esterni che abbiano compiuto il tredicesimo anno di età o lo compiano entro il 31 dicem-

bre 1966, sempre che siano in possesso della licenza della scuola elementare conseguita da almeno tre anni.

La predetta sessione dovrà svolgersi entro il 15 novembre 1966.

I candidati, di cui ai precedenti comma, che siano stati promossi nella sessione speciale, possono presentare domanda di iscrizione alle scuole secondarie superiori entro dieci giorni dalla conclusione degli esami della sessione stessa.

Al riguardo mi corre l'obbligo di esprimere la mia perplessità sulla data del 15 novembre. La proposta di legge deve ancora passare all'esame del Senato e sarebbe veramente deprecabile che noi ci esponessimo a correre il rischio di non arrivare in tempo.

Innanzitutto, io proporrei di aggiungere un articolo 8 in cui si sancisca che la legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Quindi proporrei, al secondo comma dell'articolo 7, il seguente emendamento: sostituire le parole: «...entro il 15 novembre», con le altre: «entro il 30 novembre». Se si arriverà prima, tanto meglio.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Al riguardo, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento al secondo comma dell'articolo 7 testè citato.

(È approvato).

Propongo inoltre di sostituire, al terzo comma dell'articolo 7, la parola «stesso» con le altre «di cui al primo comma del presente articolo».

Pongo in votazione l'emendamento testè citato.

(È approvato).

L'articolo 7 risulta pertanto così formulato:

ART. 7.

È indetta una sessione straordinaria di esami di licenza media riservata ai candidati esterni che abbiano compiuto il tredicesimo anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1966, sempre che siano in possesso della licenza della scuola elementare conseguita da almeno tre anni.

La predetta sessione dovrà svolgersi entro il 30 novembre 1966.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1966

I candidati di cui ai precedenti comma, che siano promossi nella sessione speciale, possono presentare domanda di iscrizione alle scuole secondarie superiori entro dieci giorni dalla conclusione degli esami della sessione di cui al primo comma del presente articolo.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Proporrei, a questo punto, il seguente articolo 8:

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Alcuni colleghi hanno chiesto di parlare per dichiarazione di voto. Ne hanno facoltà.

GIOMO. Noi voteremo contro la proposta di legge, per le ragioni che abbiamo sostenuto durante la discussione, prima e dopo il Comitato ristretto.

Noi riteniamo che nel provvedimento sia posto un limite alla libertà di scelta delle famiglie. Vi è soprattutto, regolato secondo legge, un fatto che dovrebbe esserlo soltanto dal costume sociale e scolastico.

Tale limitazione non ci trova d'accordo; come non ci trova d'accordo la trattazione di un così importante provvedimento nei limiti ristretti di una leggina.

Saremmo stati favorevoli a discutere ampiamente il problema della scuola elementare e della scuola dell'obbligo nella sua globalità. Non accettiamo la leggina parziale che oggi si vota, perché la stessa non porta che un limite alla libertà di scelta di cui dicevo dianzi, senza incidere decisamente sull'ordinamento della scuola elementare, sul quale noi avremmo anche qualche cosa da dire.

GIUGNI LATTARI JOLE. Annuncio il nostro voto contrario alla proposta di legge n. 3410. Noi saremmo senz'altro stati favorevoli a che le norme transitorie fossero state le più ampie possibili ed avessero costituito un provvedimento a sé. Sotto il ricatto del rinvio in Aula del provvedimento, ciò è stato negato.

Il Parlamento non può subire questi ricatti.

In altre parole, noi non possiamo, sotto la pressione dell'urgenza, risolvere, in maniera, che a me sembra definitiva, un problema che

investe tutta la nuova generazione, tutti quelli che si iscriveranno, da oggi in poi, nella scuola dell'obbligo.

Il nostro voto contrario, dunque, non vuole essere un voto sfavorevole alla sanatoria proposta dagli articoli 6 e 7, ma una protesta vivace al metodo che durante la discussione del provvedimento si è seguito.

BUZZI. Io debbo motivare la mia astensione dalla votazione di questo provvedimento.

Non ho alcun dubbio circa le norme transitorie contenute negli articoli 6 e 7 della proposta di legge; ritengo, come è stato unanimemente riconosciuto, che esse rispondano ad un'esigenza di giustizia e ad una ragione, anche, di particolare urgenza.

Però, sulla base di questo fatto concreto, che ha motivato l'iniziativa parlamentare, si è inserito, come è stato notato, un problema, in ordine al quale si viene ad adottare una soluzione nel cui merito io mantengo delle ragioni di perplessità. Mi pare che l'ordinamento scolastico, in tutto il mondo, riveli una varietà di soluzioni circa un problema che qui, invece, viene decisamente risolto. A dimostrazione, cioè, dell'incertezza esistente tra età scolastica legale ed età medico-psicopedagogica, tra una valutazione individuale dell'età di scolarizzazione elementare e, invece, una valutazione legale che, pur rispondendo a dei motivi validi, non risolve tutti i problemi che si sono evidenziati.

Tutto questo facciamo senza sottintendere perplessità circa la doverosità della frequenza per otto anni della scuola di istruzione obbligatoria.

Nel senso cioè che riconosco necessario un certo processo formativo, ma mi vengo domandando — nel momento in cui si procede alla riforma — se questo processo formativo debba essere necessario dai 6 ai 14 anni d'età. Ritengo cioè che nella soluzione abbia influito proprio quel dispositivo particolare contenuto nella legge istitutiva della scuola media, n. 1859, e si sia semplicemente fatto un calcolo aritmetico discendendo da 14 a 6 anni.

La motivazione pertanto della mia perplessità resta valida, mantiene intatte le sue ragioni e mi è sembrato doveroso comunicarle ai colleghi.

VALITUTTI. L'amico Giomo ha già motivato il parere contrario del gruppo liberale a questo progetto di legge. Io vorrei esprimere un rammarico; che cioè, per potere approvare una norma transitoria, la quale anche da noi era richiesta e giustificata,

si sono approvate alcune norme di carattere permanente, nella lucida consapevolezza, espressa dallo stesso relatore, che pure le norme, approvate in via permanente, dovranno essere al più presto riviste in un più ampio contesto. Questa è una contraddizione palese.

Signor Presidente, onorevoli colleghi! Tutto il settore dell'istruzione obbligatoria è in grande movimento per ragioni pedagogiche e per ragioni sociali. Ora, in questa situazione dinamica, noi interveniamo con una proposta di legge dei cui limiti e della cui transitorietà tutti siamo consapevoli, con intenti di immobilizzazione e di irrigidimento.

L'onorevole Levi Arian Giorgina ha citato dei dati di legislazione comparata; ma erroneamente, perché, quando si citano dati di quel genere, bisogna poi specificare che i paesi a cui essi si riferiscono prevedono un più lungo itinerario di istruzione obbligatoria. Perché voi, con questa proposta di legge, stabilite l'inizio dell'istruzione obbligatoria al sesto anno ed ignorate che c'è tutto un grosso problema di anticipazione, c'è tutto un grosso problema che è di natura sociale. Nella scuola dell'obbligo oggi entrano tutti e come si sente il bisogno di classi differenziate per i ritardati, così si sente il bisogno di altri provvedimenti per i più dotati.

Noi liberali non ci opponevamo, pregiudizialmente, ad un ampio esame della materia; riteniamo soltanto che questo problema oceanico lo si voglia contenere in un bicchiere d'acqua.

FINOCCHIARO. Non avrei fatto dichiarazione di voto, ma il calore con cui l'onorevole Valitutti è intervenuto per tacciare di superficialità e di incompetenza quanto il provvedimento dispone, ci costringe a chiarire che l'unica seria e grave contraddizione è emersa proprio in ordine al suo intervento. Infatti, egli prima ha attribuito a questa proposta di legge la capacità di riformare tutto un settore e poi ha asserito che noi intendevamo attribuire questo significato al provvedimento.

In realtà, per riconsiderare il problema del settore, bisogna riconsiderare il problema della scuola materna, che dovrebbe essere estesa a tutto il territorio nazionale; bisogna riconsiderare il problema della creazione di una scuola pre-elementare, che in Italia non esiste; bisogna riconsiderare il problema della frequenza della scuola elementare e bisogna riconsiderare un allargamento della fascia dell'obbligo ai dieci anni.

Io non credo che aver predisposto una legge per stabilire che non è consentito — fino a che questa riforma non sarà attuata — saltare un anno (perché questa è tutta la grande legge di riforma), venendo a creare discriminazioni, tra i ragazzi che devono frequentare la fascia della scuola dell'obbligo prevista in otto anni, e tra coloro che, vivendo in un certo tipo di ambiente sociale, possono permettersi certe frequenze preparatorie e certe riduzioni di frequenze e altri che questo non possono fare, non credo che, ripeto, aver chiarito questo concetto significa aver pregiudicato una riforma che, per le sue dimensioni, comporta tali complessi problemi di ordine finanziario, sociale, economico, scolastico, politico, che non è possibile ridurre ad una discussione — come lei pretendeva di fare — in Commissione articolata da quattro o cinque sedute. Questo comporta un impegno non di un anno, ma di molti e molti anni, per potere ottenere un risultato analogo alle strutture scolastiche esistenti in Inghilterra, in Francia, in Germania.

Noi siamo consapevoli del fatto che un problema di questa natura va affrontato quanto prima, ma non può essere risolto con una proposta di legge occasionale come questa.

PRESIDENTE. Chiedo, se non vi sono obiezioni, di essere autorizzato al coordinamento della proposta di legge.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul provvedimento esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di legge Rossi Paolo ed altri:

« Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo » (3410):

Presenti	30
Votanti	28
Astenuti	2
Maggioranza	15
Voti favorevoli	24
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1966

Avverto che a seguito dell'approvazione della proposta di legge Rossi Paolo ed altri n. 3410, risulta assorbita la proposta di legge Rossi Paolo n. 2815 che sarà conseguentemente cancellata dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Berlinguer Luigi, Bronzuto, Dall'Armellina, De Zan, Di Lorenzo, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Fusaro, Giomo, Giugni Lattari Jole, Grilli Antonio, Illuminati, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Magrì, Marangone, Moro Dino, Picciotto, Reale Giuseppe, Romanato, Rossanda Banfi Rossana, Savio Emanuela,

Scionti, Seroni, Tedeschi, Titomanlio Vittoria e Valitutti.

Si sono astenuti:

Buzzi e Racchetti.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO